



COMUNE DI MASSAROSA

(Provincia di Lucca)

STATUTO COMUNALE

Deliberazione C.C. n. 3 del 31/01/2018

INDICE

TITOLO I

Il Comune di Massarosa

	pag.
Art. 1 - Autonomia	5
Art. 2 - Territorio, sede e stemma	5
Art. 3 - Principi fondamentali	7
Art. 4 - Programmazione e accordi di programma	9
Art. 5 - Convenzioni	9

TITOLO II

Organi Politici

Capo 1

Consiglio Comunale

Art. 6 - Organizzazione interna	10
Art. 7 - Gruppi Consiliari	10
Art. 8 - Convocazione	11
Art. 9 - Conferenza dei Capigruppo	11
Art. 10 - Presidenza	12
Art. 11 - Pubblicità della situazione patrimoniale ed associativa	13
Art. 12 - Spese per la campagna elettorale	14
Art. 13 - Pubblicità delle adunanze	14
Art. 14 - Modalità delle votazioni	14
Art. 15 - Validità delle deliberazioni	14
Art. 16 - Consiglieri comunali	15
Art. 17 - Conflitto di interessi	16
Art. 18 - Funzioni del Consiglio	16

Art. 19 - Commissioni Consiliari	18
Art. 20 - Linee programmatiche di mandato	19

Capo 2

Sindaco

Art. 21 - Funzioni	19
Art. 22 – Rappresentanza Legale	21
Art. 23 - Poteri di nomina del Sindaco	21
Art. 24 - Sostituzione del Sindaco	22
Art. 25 - Poteri di indirizzo e controllo	22
Art. 26 - Nomina della Giunta	22
Art. 27 - Nomina responsabili uffici e servizi	23

Capo 3

Giunta

Art. 28 - Formazione	24
Art. 29 - Durata in carica della Giunta Comunale	24
Art. 30 - Funzionamento della Giunta	24

TITOLO III

Diritti di partecipazione e decentramento

Capo 1

Forme di partecipazione

Art. 31 - Valorizzazione delle libere forme di associazione	25
Art. 32 - Consultazione della cittadinanza	26
Art. 33- Petizioni, proposte ed istanze popolari	27
Art. 34 - Partecipazione al procedimento	

amministrativo	27
Art. 35 – Ordinamento Tributario	28
Art. 36 - Comitati di rappresentanza locale	28
Art. 37 - Azione popolare, diritto di accesso e all'informazione	29
Art. 38 - Organizzazioni di volontariato, istituzioni ed associazioni	30
Capo 2	
Garante Civico	
Art. 39 - Garante Civico - Istituzione	32
Art. 40 - Compiti del Garante Civico	33
Capo 3	
Referendum	
Art. 41 - Partecipazione e validità del Referendum	34
Art. 42 - Referendum consultivo, propositivo e abrogativo	34
Art. 43 - Efficacia temporale del vincolo	35
Art. 44 - Commissione e giudizio di ammissibilità	35
TITOLO IV	
Uffici ed organi burocratici	
Art. 45 - Principi strutturali e organizzativi	36
Art. 46 - Organizzazione degli uffici comunali	37
Art. 47 - Compiti dei Dirigenti	38
Art. 48 - Dirigenti e responsabili dei procedimenti	39
Art. 49 - Assunzioni e incarichi a tempo determinato	40
Art. 50 - Contratti a tempo determinato	40
Art. 51 - Segretario Comunale	41
Art. 52 - Direttore Generale	42

Art. 53 - Funzioni vicarie del Segretario	43
Art. 54 - Conferenza dei Dirigenti	43
Art. 55 - Incompatibilità	44
Art. 56 - Collegio dei Revisori	44
TITOLO V	
Servizi	
Art. 57 - Sviluppo sociale, culturale ed economico	44
Art. 58 - I servizi locali	45
Art. 59 - Nomina e revoca degli Amministratori	45
Art. 60 - Regolamento dei servizi	46
Art. 61 - Entrata in vigore dei Regolamenti	46
Art. 62 - Sanzioni Amministrative	47
Art. 63 - Disposizioni finali	47
NOTA STORICA	47

COMUNE DI MASSAROSA
Provincia di Lucca
- STATUTO COMUNALE -

TITOLO I

Il Comune di Massarosa

ART. 1

Autonomia

1. Massarosa è Comune autonomo nell'unità della Repubblica Italiana. L'esercizio delle funzioni di propria competenza è disciplinato dal presente Statuto e dalle relative norme di attuazione in conformità con la Costituzione.
 2. Il Comune svolge altresì le funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione secondo le norme che disciplinano le funzioni stesse ed i principi statutari.
 3. Nella sua qualità di rappresentante istituzionale della collettività promuove la più ampia collaborazione dei soggetti insediati nel proprio territorio alla realizzazione delle finalità indicate nello Statuto e regola i propri poteri in modo da assicurare la democraticità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
1. In applicazione del principio di sussidiarietà e nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune riconosce, favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali tutte.

ART. 2

Territorio, sede e stemma

1. Il Comune di Massarosa è stato costituito con Regio Decreto n.

5424 in data 18.12.1869.

2. L'ambito territoriale del Comune di Massarosa è suddiviso nelle seguenti frazioni:

1. Massarosa - Capoluogo
2. Bargecchia
3. Bozzano
4. Compignano
5. Corsanico
6. Gualdo
7. Massaciuccoli
8. Mommio
9. Montigiano
10. Piano del Quercione
11. Piano di Conca
12. Piano di Mommio
13. Pieve a Elici
14. Quiesa
15. Stiava
16. Valpromaro (parte)

3. Il territorio del Comune si estende per kmq 69,25 e confina con i seguenti Comuni: Camaiore, Viareggio, Vecchiano, Lucca.

4. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.

5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali, e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

6. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Capo del Governo in data 12 gennaio 1935.

7. Il Gonfalone testimonia la partecipazione del Comune e lo rappresenta a cerimonie e manifestazioni promosse in occasione di eventi

di particolare rilievo. L'invio del Gonfalone é deciso dal Sindaco.

ART. 3

Principi fondamentali

1. Il Comune di Massarosa si ispira a principi di libertà, di democrazia, eguaglianza, solidarietà e pace.
2. Promuove il valore universale della democrazia attraverso l'educazione alla pace e alla cittadinanza, contro ogni forma di razzismo e di intolleranza, per comprendere la condizione comune degli esseri umani che nei contesti sociali più avversi hanno conosciuto nel corso della storia la lotta per l'affermazione dei valori democratici, rifiutando di piegarsi a tutte le dittature e a tutti i totalitarismi.
3. Celebra solennemente: il 17 Settembre, Anniversario della Liberazione del Comune di Massarosa; il 6 Marzo, Giornata in Memoria dei Giusti dell'Umanità; il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione d'Italia; il 1 Maggio, Festa del lavoro; il 2 Giugno, Anniversario della Repubblica Italiana; commemora le altre giornate stabilite da Leggi dello Stato o internazionalmente riconosciute in occasione di specifiche ricorrenze, in particolare:

27 Gennaio - Giornata della Memoria (abbattimento dei cancelli di Auschwitz).

10 Febbraio - Giorno del Ricordo degli istriani, fiumani e dalmati, vittime delle foibe;
4. Il Comune di Massarosa Medaglia d'oro al Valor Militare per la guerra di Liberazione assieme agli altri sei comuni della Versilia, fa propri i valori storici della Resistenza antifascista, quali valori fondanti della Costituzione Repubblicana.

5. Cura la conservazione ed il recupero dei luoghi della memoria della Resistenza antifascista e della guerra di Liberazione presenti sul proprio territorio e promuove, in particolare attraverso la scuola, iniziative rivolte a far conoscere ai giovani le vicende ad esse collegate e le storie di vita dei Giusti dell'umanità, per renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti umani, in difesa del valore della verità.

6. Garantisce e riconosce in via prioritaria il ruolo della famiglia nello svolgimento dei suoi compiti educativi e di assistenza; riconosce altresì il rispetto per ogni altra scelta di vita delle persone.

7. Garantisce, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ciascun individuo e svolge ogni possibile attività di prevenzione per salvaguardarne efficacemente l'equilibrio psico-fisico. Difende e tutela in particolare i diritti dei bambini. Riconosce il diritto alla vita di relazione dei disabili, a qualsiasi titolo, impegnandosi a realizzare le migliori condizioni di integrazione sociale. Si adopera affinché nei luoghi di lavoro siano rispettate le esigenze di igiene e di sicurezza.

8. Promuove l'istruzione e la cultura agevolando l'adempimento dell'obbligo scolastico con l'erogazione di servizi ed altre provvidenze. Provvede alla conservazione del patrimonio storico ed artistico.

9. Si impegna a realizzare le condizioni per le quali ciascuna persona, in ogni fase della propria esistenza, goda di pari opportunità di integrazione sociale e persegue una politica atta ad agevolare le giovani generazioni come interlocutrici privilegiate, cooperando per tali obiettivi con le associazioni di volontariato, le organizzazioni sindacali ed i portatori di interessi diffusi.

10. Promuove iniziative volte a superare le discriminazioni di razza, di sesso, di lingua e religione. Promuove iniziative volte a rimuovere le

discriminazioni fra i sessi ai fini di garantire le pari opportunità.

A tal fine ciascuno dei due sessi sarà presente di norma nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché nelle rappresentanze presso Enti, Aziende e Istituzioni da esso dipendenti. Per questo prevede l'istituzione di una Commissione per le pari opportunità.

11. Tutela il lavoro in tutte le sue forme. Promuove l'applicazione ed il rispetto delle normative per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro. Opera per il superamento degli squilibri territoriali e stimola, con opportuni incentivi e nel rispetto dell'ambiente, lo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato e del turismo.

12. Si impegna perchè a tutti sia consentito il godimento dei servizi pubblici essenziali e, nel rispetto di economicità ed efficienza della gestione, ne ripartisce gli oneri secondo criteri di equità e di giustizia distributiva.

13. Riconosce l'acqua come bene comune e diritto umano naturale, universale e inalienabile e dichiara che il servizio idrico integrato, in quanto servizio pubblico essenziale di interesse generale, è un servizio da gestire in forma pubblica con la partecipazione delle comunità e degli Enti Locali nel rispetto della loro autonomia, e che esso non costituisce né può costituire motivo di interesse economico se non a beneficio delle comunità e degli Enti Locali stessi, nel rispetto dei principi di cui al comma 8 del presente articolo.

14. Adotta le misure necessarie per la conservazione ed il recupero delle zone particolarmente rilevanti sotto il profilo ambientale, paesaggistico e naturalistico. Difende dagli inquinamenti il patrimonio idrico e quello ambientale sotto ogni aspetto; disciplina l'utilizzo del territorio per la salvaguardia del suo assetto idrogeologico. Nella programmazione dello sviluppo urbanistico garantisce l'interesse generale alla fruizione di spazi a verde pubblico.

15. Tutela gli animali presenti sul proprio territorio nel rispetto delle leggi vigenti.

16. Ripudia ogni forma di guerra e di violenza; opera per promuovere ed attivare il massimo impegno sui temi della solidarietà interna e della pace favorendo rapporti e scambi culturali, scientifici ed economici.

17. Partecipa alle associazioni italiane ed internazionali degli Enti Locali. Stabilisce rapporti con altri popoli anche attraverso gemellaggi e manifestazioni. Favorisce contatti e promuove iniziative volte a consolidare i legami affettivi, storici e culturali con i propri cittadini emigrati nel mondo e con le associazioni che li rappresentano.

ART. 4

Programmazione e accordi di programma

1. Il Comune per realizzare le proprie finalità adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione e della concertazione e indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo criteri idonei a realizzarlo, determinando e perseguendo gli obiettivi tenendo conto dei programmi e dei piani dello Stato, della Regione e della Provincia nonché di altri soggetti pubblici.

2. Qualora la realizzazione di opere e di programmi di intervento richieda l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, nonché di altre pubbliche amministrazioni e soggetti pubblici, può essere concluso un accordo di programma tra tutti gli interessati, per determinare congiuntamente i tempi, i modi ed il finanziamento dell'iniziativa.

3. La competenza a stipulare l'accordo è del Sindaco, nel rispetto degli indirizzi politici stabiliti dal Consiglio Comunale e in attuazione del programma di governo presentato.

4. Qualora l'accordo di programma comporti oneri a carico del Comune, lo stesso potrà essere sottoscritto dal Sindaco dopo che il soggetto

competente abbia adottato il provvedimento di copertura finanziaria o abbia comunque disposto la prenotazione di impegno di spesa.

ART. 5 - Convenzioni

1 - Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, o sentita la stessa, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni Statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2 - Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3 - Le convenzioni di cui ai precedenti commi possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato degli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

TITOLO II

Organi Politici

Capo 1 : Consiglio Comunale

ART. 6

Organizzazione interna

1 - Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

2 - Il Consiglio disciplina, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, il funzionamento e l'organizzazione dei propri lavori mediante un regolamento interno adottato a maggioranza assoluta dei componenti il

Consiglio Comunale.

ART. 7

Gruppi Consiliari

1. Nella prima seduta del Consiglio Comunale si costituiscono i gruppi consiliari.
2. Il Consigliere si intende appartenente al gruppo della lista in cui é stato eletto, salvo la dichiarazione di cui al comma 4.
3. I gruppi consiliari comunicano per scritto il nome del capogruppo al Presidente del Consiglio. In mancanza vengono considerati tali i consiglieri che, all'interno delle liste, hanno ottenuto il maggior numero di voti.
4. Il consigliere che intende aderire ad un gruppo diverso da quello che si richiama alla lista elettorale in cui é stato eletto o intende formare un gruppo autonomo deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio.
5. Per la formazione dei gruppi consiliari diversi da quelli che si richiamano alle liste rappresentate in Consiglio é necessario il numero minimo di tre consiglieri.
6. Ove non si raggiunga tale minimo il consigliere farà parte del gruppo misto.
7. I gruppi consiliari sono dotati di mezzi, strutture e strumenti idonei allo svolgimento del mandato consiliare.

ART. 8

Convocazione

1. Il Consiglio Comunale é convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri in carica. Nel caso di richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri in carica, il Presidente é tenuto a riunire il Consiglio in una frazione di tempo non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni

richieste.

2. L'ordine del giorno é stabilito dal Presidente, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo.

ART. 9

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco e dai rappresentanti di tutti i gruppi presenti nel Consiglio Comunale ed è l'organismo consultivo del Presidente per la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale.

2. I compiti ed il funzionamento di tale organismo è disciplinato dall'apposito Regolamento del Consiglio.

ART.10

Presidenza

1. Il Consiglio Comunale é presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito, nelle sue funzioni, dal Vice-Presidente, anch'esso nominato tra i Consiglieri con le stesse modalità seguite per il Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente assume le relative funzioni il Consigliere anziano. Al Vicepresidente è applicato lo stesso regime previsto per il Presidente, escluso il relativo status.

3. La carica di Presidente e di Vice-Presidente é incompatibile con quella di Capogruppo. Il Presidente é eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea, in prima convocazione; nella seconda convocazione a maggioranza assoluta dei votanti; in caso nessuno raggiunga questa maggioranza si procede al ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior

numero di voti. La seconda convocazione, ove necessario, deve tenersi entro 15 giorni dalla prima.

4. Il Presidente entra in carica immediatamente dopo l'elezione e, se presente, assume la presidenza della seduta.

5. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Presidente, il Consiglio Comunale dovrà procedere nella sua prima riunione utile alla nomina di un nuovo Presidente.

6. E' compito del Presidente del Consiglio Comunale garantire l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, nonché assicurare una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

7. Il Presidente ha facoltà di sospendere e sciogliere la seduta.

8. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato dalla sala chiunque, non consigliere comunale, Sindaco od assessore, sia causa di disordini o disturbi il regolare svolgimento della seduta.

9. Convoca una volta all'anno il Consiglio Comunale per discutere sui problemi e tematiche contenute nei principi fondamentali dello Statuto e di particolare attualità.

10. Fatte salve le competenze del Segretario Generale, il Presidente del Consiglio Comunale si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di un ufficio di Segreteria del Consiglio.

11. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato con approvata motivata mozione di sfiducia votata a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

ART.11

Publicità della situazione patrimoniale ed associativa

1. Il Sindaco, i componenti la Giunta ed i componenti il Consiglio, al

momento della elezione o della nomina e per ogni anno del mandato, sono tenuti a depositare nella segreteria comunale la propria dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e una dichiarazione da cui risulti la propria situazione associativa e le eventuali partecipazioni societarie, con la indicazione della natura e degli scopi delle associazioni o organizzazioni di appartenenza.

2. Alle dichiarazioni predette sarà data ampia pubblicità mediante le forme di comunicazione previste garantendo ad ogni cittadino il diritto di consultazione senza particolari formalità.

ART.12

Spese per la campagna elettorale

1. I singoli candidati alla carica di Sindaco e ciascuna lista ammessa alla consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale devono dichiarare, mediante nota scritta da far pervenire alla Segreteria generale del Comune all'inizio del procedimento elettorale, la somma preventivamente stanziata per la campagna elettorale.

2. Gli stessi soggetti, entro 30 giorni dal termine della campagna elettiva, devono altresì presentare al predetto ufficio il rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute.

3. I documenti preventivi e consuntivi sono resi pubblici mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune per la durata di trenta giorni.

ART.13

Pubblicità delle adunanze

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui si tratti di questioni concernenti valutazioni di persone.

ART. 14

Modalità delle votazioni

1. Il Consiglio e le Commissioni votano di norma a scrutinio palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai soli casi previsti dal regolamento.

ART. 15

Validità delle deliberazioni

1 - Il Consiglio delibera validamente qualora sia intervenuto all'adunanza il numero dei componenti fissato dal Regolamento Comunale e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di quattro componenti il Consiglio Comunale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedono maggioranze diverse.

ART. 16

Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto.

2. I Consiglieri esercitano i loro diritti ed adempiono i loro compiti secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Consiglio può delegare uno o più Consiglieri di riferire sopra oggetti che esigano indagini od esami speciali; l'incarico non può estendersi all'emanazione di atti di rilevanza esterna.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un proprio domicilio nel territorio comunale.

5 - Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere assunte immediatamente al Protocollo del

Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal Protocollo.

6.- Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive di cui almeno una ordinaria, come individuate dal Regolamento Comunale. La giustificazione dell'assenza deve essere presentata al Presidente non oltre i trenta giorni successivi alla data dell'adunanza nella quale la stessa si è verificata.

7 - La decadenza può essere promossa d'ufficio, ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque vi abbia interesse. La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato il quale, nei successivi dieci giorni, può presentare giustificazioni e memorie, anche in aggiunta a quelle già comunicate ai sensi del comma 6.

8 - La proposta va discussa, tenuto conto dei tempi tecnici di cui al precedente comma, nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero indicato nel sesto comma. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni portate per iscritto al Presidente dall'interessato, e decide conseguentemente. L'eventuale surrogazione avviene nella stessa seduta.

9 - La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART.17

Conflitto di interessi

1. Il consigliere che, per motivi personali, professionali, di parentela o di altra natura abbia interesse alla deliberazione, deve fare esplicita

dichiarazione all'inizio del dibattito ed astenersi dal dibattito e dalla votazione.

ART. 18

Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esplica la propria attività attraverso atti fondamentali di indirizzo e di controllo politico- amministrativo. Le competenze ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto non sono delegabili ad altri organi elettivi.
2. Il Consiglio emana regolamenti nelle materie di competenza del Comune a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, dopo aver consultato i portatori di interessi cui le norme regolamentari si riferiscono.
3. Gli atti fondamentali di indirizzo devono indicare i criteri generali dell'intervento, i mezzi di copertura finanziaria, le priorità da seguire e il termine entro il quale la Giunta deve porre in essere la relativa deliberazione di attuazione.
4. Eventuali variazioni di tali atti devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.
5. Se l'atto fondamentale di indirizzo ha per contenuto un progetto la cui realizzazione impegni più esercizi finanziari, il termine posto dal Consiglio può riguardare solo gli interventi da imputare all'esercizio in corso. L'eventuale determinazione della scadenza finale fa salva la competenza della Giunta di ripartire gli oneri finanziari secondo le previsioni del bilancio pluriennale.
6. Il Consiglio può emanare atti volti ad indirizzare l'attività dell'Ente verso la piena realizzazione dei principi fondamentali dello Statuto. In tal caso dovrà specificarne, con apposita intitolazione, il valore di direttiva.
7. Il Consiglio esamina il rapporto annuale di gestione presentato dal Collegio dei Revisori e, su tale base, formula rilievi alla Giunta e agli

organi burocratici per il conseguimento di una maggiore efficienza ed efficacia nel reperire ed impiegare le risorse dell'Ente.

8. Il Consiglio stabilisce i criteri generali e le linee guida in base ai quali la Giunta Comunale disciplina il controllo di gestione in sede di adozione del Regolamento di cui all'art. 46 comma 4 dello Statuto.

1. Tutte le proposte di nomina di competenza del Consiglio Comunale, prima di essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, devono essere esaminate dalla Conferenza dei Capigruppo.

ART. 19

Commissioni Consiliari

1. Sono istituite, in seno al Consiglio Comunale, Commissioni permanenti con funzioni consultive, referenti, di controllo o di garanzia; sulle questioni ad esse sottoposte dal Consiglio o dalla Giunta esprimono parere non vincolante.

2. Possono essere altresì istituite Commissioni speciali e di inchiesta.

3. Il numero, la composizione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento. Le Commissioni sono costituite secondo un criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza, ed elette con voto limitato a uno.

4. Esse eleggono il Presidente nel proprio seno secondo i criteri stabiliti dal regolamento. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite in sede regolamentare, è attribuita alle opposizioni.

5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, eccettuati i casi in cui si tratta di questioni concernenti persone e salvi ulteriori limiti posti dal regolamento al solo fine di garantirne l'efficiente funzionamento.

6. Le Commissioni possono invitare dirigenti, funzionari, tecnici, esperti e qualsiasi altra persona la cui collaborazione sia ritenuta utile in

relazione agli argomenti da trattare.

7. Il Sindaco e i componenti della Giunta hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire con diritto di parola alle sedute delle Commissioni.
8. Le associazioni e gli enti pubblici e privati possono sottoporre all'esame delle Commissioni proposte su materie attinenti alle loro attività istituzionali.

ART. 20

Linee programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Entro i successivi 30 giorni il documento di cui al precedente comma è discusso ed approvato dal Consiglio Comunale. E' facoltà dello stesso Consiglio integrare, anche nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
3. Con cadenza semestrale il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione del programma da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

Capo 2 : Sindaco

ART. 21

Funzioni

1. Il Sindaco, capo del governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale e di coordinamento delle attività politico-amministrative del Comune e di vigilanza sulle Aziende speciali da esso dipendenti.
2. Convoca e presiede la Giunta.

3. Può stare in giudizio, quale attore o convenuto, con l'autorizzazione della Giunta.
4. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le Aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi fissati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
5. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende Speciali, le istituzioni e le società appartenenti al Comune tramite i legali rappresentanti delle stesse. Informa tempestivamente il Consiglio su tali iniziative e sui risultati delle stesse.
6. Ha il potere di conferire, ai singoli Assessori, mediante incarico, l'esercizio di competenze specifiche rientranti nell'ambito delle proprie funzioni e attribuzioni. Tali atti di incarico devono essere comunicati al Consiglio Comunale.
- 6.bis. Il Sindaco può attribuire deleghe a singoli Consiglieri Comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza. Il Consigliere Delegato avrà esclusivamente una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco, non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale né avrà poteri decisionali. Gli eventuali provvedimenti relativi alla materia delegata saranno sottoscritti dal Sindaco.
7. Per l'espletamento ottimale del proprio mandato può avvalersi di collaborazioni e consulenze esterne, in conformità con le leggi vigenti, conferendo appositi incarichi non di natura politica.
8. Per assicurare la continuità tra l'indirizzo politico e quello amministrativo, formula direttive di raccordo dell'attività dei Dirigenti con quella della Giunta.
- 9- Può delegare ai Dirigenti, in base alle attribuzioni stabilite dalle leggi,

dallo Statuto o dai Regolamenti, atti di sua competenza, ivi comprese le autorizzazioni sanitarie rilasciate quale autorità sanitaria locale, con potere di avocazione e di riassunzione del procedimento in ogni momento.

10 - Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate e acquisito il parere della Commissione per le pari opportunità, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

11.Indice il referendum previsto dall'articolo 41 del presente Statuto.

12.Determina con le sue dimissioni anche quelle della Giunta.

Art. 22

Rappresentanza legale

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente, salvo quanto disposto dall'art.107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.200, n.267.
2. Spetta altresì al Sindaco la rappresentanza in giudizio, quale attore o convenuto.
3. La Giunta Comunale è competente alla assunzione del provvedimento con il quale il Comune si costituisce in giudizio, sia per promuovere che per resistere alle liti. Il Sindaco nomina, con atto di delega, l'avvocato difensore dell'ente.
4. La rappresentanza in giudizio è esercitata direttamente dai dirigenti nel caso in cui la controversia riguardi provvedimenti adottati dai

predetti dirigenti e per i quali la legge preveda che gli stessi possano stare in giudizio personalmente, come disposto ad esempio dall'art. 23, comma 4, della Legge 24.11.1981, n.689 e dall'art.4, comma 3, della Legge 21.7.2000,n.205.

5. Nel caso di cui al comma 4 spetta al dirigente adottare apposita determinazione per la costituzione in giudizio.
6. La Giunta Comunale, nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

ART. 23

Poteri di nomina del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, provvede, con apposito decreto, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
2. Le nomine e le designazioni dovranno comunque essere effettuate entro 45 -quarantacinque- giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

ART. 24

Sostituzione del Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento, nonché in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi della Legge 19.03.1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Vice Sindaco esercita tutti i poteri disciplinati dalla Legge, ivi compresi quelli di cui all'art. 54 del D. Lgs n° 267 del 18.08.200, e dallo Statuto comunale ad eccezione di quelli relativi alle delegazioni che per loro natura sono di spettanza del titolare delle funzioni delegande.

In caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco, sostituisce il Sindaco l'Assessore più anziano in età.

3. Gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità fissato dall'età.

4. Nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge, il sostituto del Sindaco o il suo delegato, userà il distintivo previsto dall'art. 50 comma 12 del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000.

ART. 25

Poteri di indirizzo e controllo

1. Il Sindaco nell'esercizio dei compiti e delle funzioni a lui demandati per legge, per Statuto o per Regolamento, uniforma il proprio operato al principio secondo il quale spettano agli Organi politici i poteri di indirizzo e controllo rimanendo la gestione amministrativa affidata agli organi burocratici gestionali del Comune.

ART. 26

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco, con apposito provvedimento, nomina i componenti della Giunta Comunale fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, individuando, fra questi, il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco, con apposito provvedimento revoca la nomina agli Assessori Comunali.

3. Gli atti sia di nomina che di revoca debbono essere comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva ai provvedimenti.

In caso di revoca Il Sindaco darà contestuale motivata comunicazione della sostituzione.

ART. 27

Nomina responsabili uffici e servizi

1. Il Sindaco, successivamente all'approvazione delle linee programmatiche da parte del Consiglio Comunale, sentiti gli Assessori, il Direttore Generale se nominato e il Segretario Generale ed informate le rappresentanze sindacali, provvede con apposito atto, utilizzando le metodologie ritenute più idonee, alla nomina dei responsabili degli Uffici e dei Servizi e all'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali.

2. Successivamente il Sindaco, ogni anno entro trenta giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione o dall'inizio dell'esercizio finanziario o periodicamente secondo la Programmazione posta in essere dall'Amministrazione Comunale, conferisce gli incarichi dirigenziali, secondo criteri di competenza, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, potendosi prescindere dalla precedente assegnazione di direzione a seguito di concorsi.

Capo 3 : Giunta

ART. 28

Formazione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da n° 7 Assessori .

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Qualora gli Assessori o alcuni di essi siano scelti in seno al Consiglio Comunale, nel corso della prima seduta lo stesso procede alla surrogazione ai sensi di legge.

ART. 29

Durata in carica della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale rimane in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco.

ART. 30

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è presieduta dal Sindaco, che ne assicura l'unità di indirizzo politico- amministrativo.
2. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza speciale.
3. La Giunta provvede, con propria deliberazione, ad organizzare il proprio funzionamento.
4. Le attività della Giunta sono svolte collegialmente.

TITOLO III

Diritti di partecipazione e decentramento

Capo 1 : Forme di partecipazione

ART. 31

Valorizzazione delle libere forme di associazione

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere la democrazia.
2. Per tale scopo mette a disposizione dei cittadini di ogni frazione una struttura autogestita per favorire l'incontro, l'aggregazione, il dibattito e la fruizione del tempo libero.
3. Considera suo compito preminente quello di favorire e valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo ed alla crescita della comunità locale, agevolando in ogni modo l'effettivo esercizio del diritto di difesa con le seguenti garanzie:

- diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi delle pubbliche amministrazioni;
- diritto di interloquire pubblicamente con l'Amministrazione in tutte le sue articolazioni attraverso la convocazione di appositi incontri;
- diritto all' istituzione ed alla convocazione di consulte che comprendano associazioni e comitati rappresentativi di interessi diffusi;
- diritto ad essere consultati, mediante sondaggi e ricerche presso la popolazione, su argomenti di interesse pubblico;
- diritto di partecipazione ai referendum.

4. I diritti indicati nel comma 3 del presente articolo, oltre ai cittadini residenti, sono altresì attribuiti a tutti coloro che da almeno sei mesi sono insediati nel territorio comunale per esigenze di studio o di lavoro proprie o dei loro congiunti.

5. Promuove iniziative a sostegno della cittadinanza attiva per rimuovere gli ostacoli che ne limitano l'azione, operando per garantire un continuo collegamento con gli organi comunali e rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse in relazione al raggiungimento di interessi generali.

6. Organizza inoltre servizi ed uffici informativi, anche decentrati, che promuovano e favoriscano la cittadinanza attiva. Pubblicizza l'attività pubblica del Comune, divulgando gli orari e gli ordini del giorno delle riunioni aperte al pubblico.

7. Per analizzare e discutere problemi connessi alle materie riguardanti le organizzazioni di cui al comma 1, possono essere istituite, con apposito Regolamento, Consulte Comunali quali organismi rappresentativi delle Associazioni interessate, operanti sul territorio dell'Ente, a cui le stesse possono aderire.

8. Composizione, funzionamento, compiti e funzioni delle Consulte sono stabilite da appositi Regolamenti.

ART. 32

Consultazione della cittadinanza

1. Il Comune promuove, quali istituti di partecipazione, consultazioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione, la reciproca informazione ed il confronto sulle linee programmatiche tra popolazione ed amministratori in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. Le consultazioni, organizzate come assemblee sia a dimensione comunale che di frazione, sono promosse per iniziativa del Comune o dei cittadini organizzati sia in associazioni che in forma temporanea ed occasionale.
3. Il regolamento sul decentramento e la partecipazione disciplina la materia oggetto del presente articolo.

ART. 33

Petizioni, proposte ed istanze popolari

1. I cittadini, singoli od organizzati, possono inoltrare petizioni, istanze, interrogazioni ed interpellanze agli organi dell'Amministrazione Comunale in relazione alle loro specifiche competenze.
2. Le petizioni, le istanze, le interrogazioni e le interpellanze popolari potranno riguardare, nell'ambito delle competenze comunali, sia argomenti di interesse generale che particolare.
3. Il regolamento sul decentramento e la partecipazione disciplina la materia oggetto del presente articolo.
4. I cittadini possono sottoporre all'esame delle Commissioni Consiliari proposte di adozione di atti amministrativi a contenuto generale o normativo. Il regolamento sul decentramento e la partecipazione determina il numero di firme necessario per l'esercizio di tale facoltà ed il

termine entro cui la Commissione interpellata deve pronunciarsi nel merito della questione.

ART. 34

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo va tempestivamente comunicato ai diretti interessati, a quelli che per legge devono intervenire ed ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni cui possa derivare un effetto diretto da parte del provvedimento finale.
2. L'obbligo di comunicazione vale altresì nei confronti di tutti coloro che possono essere comunque coinvolti dagli effetti del provvedimento finale, qualora siano facilmente individuabili.
3. Se, per ragioni di celerità, non è possibile adempiere agli obblighi di comunicazione, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo hanno facoltà di intervenire in una qualsiasi fase dell'iter del procedimento.
4. In sede di provvedimento finale, l'Amministrazione è tenuta a motivare specificatamente sulle ragioni che hanno impedito la piena attuazione del principio di partecipazione.
5. Qualora ne facciano esplicita richiesta, tutti coloro che hanno titolo di intervenire in un procedimento amministrativo devono essere informalmente sentiti dall'autorità competente.
6. Il procedimento amministrativo è improntato a criteri di snellezza ed efficacia, non deve essere inutilmente gravoso per i cittadini e pertanto applica nell'iter formativo del provvedimento quanto richiamato dalle vigenti normative.

Art. 35

Ordinamento tributario

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27.7.2000, n.212, con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.
3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 36

Comitati di rappresentanza locale

1. Il regolamento sul decentramento e la partecipazione individua i livelli territoriali di rappresentanza della comunità locale, aventi poteri consultivi.
2. I Comitati di rappresentanza locale sono composti da rappresentanti delle frazioni come sopra individuati e da membri designati da associazioni che abbiano finalità statutarie attinenti ai servizi erogati e presenti nelle frazioni interessate.
3. Il regolamento sul decentramento e la partecipazione stabilisce le norme per la formazione ed elezione dei Comitati di Rappresentanza locale.

ART. 37

Azione popolare, diritto d'accesso e all'informazione

- 1 - Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
- 2 - Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
- 3 - Ciascuno ha libero accesso alla consultazione degli atti

dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati che prestino servizi pubblici, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. Tutti gli atti e i documenti dell'Amministrazione Comunale, siano da essa formati o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

5. Ai sensi e per gli effetti del comma precedente, vanno considerati come atti e documenti dell'Amministrazione anche quelli interni, quelli preparatori e le manifestazioni di volontà di natura contrattuale.

6. Il diritto alla riservatezza può precludere l'accesso a quegli atti da cui siano estrapolabili dati attinenti alle condizioni di salute delle persone e alle scelte che riguardano la loro coscienza secondo le previsioni contenute nell'apposito Regolamento.

7. Il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti amministrativi individua per categorie gli ulteriori atti e documenti che possono essere sottratti all'accesso per ragioni di sicurezza, di ordine pubblico, tutela della riservatezza di singoli, di gruppi e di imprese.

8. Restano esclusi dalla previsione del comma 4 del presente articolo i casi in cui si tratti di dati concernenti l'installazione di impianti militari o di produzione di energia sul territorio comunale, le qualità dei prodotti agricoli o industriali che risultino pregiudizievoli per la salute dei cittadini, la pericolosità di procedure di lavorazioni e la loro attitudine a produrre scorie e rifiuti tossici e nocivi, le alterazioni dell'assetto idrogeologico dei luoghi, gli effetti diffusivi di realizzazioni urbanistiche e tutto ciò che concerne lo stato dell'ambiente.

9. Il potere del Sindaco di vietare temporaneamente e motivatamente l'esibizione di singoli atti non può pregiudicare o anche soltanto rendere più gravosa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

ART. 38

Organizzazioni di volontariato, istituzioni ed associazioni

1. Il Comune riconosce, promuove e favorisce lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, delle istituzioni e delle associazioni come strumenti fondamentali di libertà, democrazia, progresso civile e morale, e per l'affermazione di principi di solidarietà e di partecipazione.
2. Nell'ambito delle sue competenze il Comune valorizza la funzione sociale, di servizio e di innovazione svolta dalle organizzazioni di volontariato, dalle istituzioni e dalle associazioni purchè la loro organizzazione, formale o di fatto, si basi sulla mancanza di fini di lucro, sulla democrazia interna, sulla partecipazione e sulla trasparenza ed abbiano come loro fini attività sociali, sanitarie, culturali, scientifiche, formative ed educative, umanitarie, sportive, ricreative, turistiche, di protezione e di salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, culturale ed artistico e di tutela della flora e della fauna presenti nel proprio territorio.
3. Il Comune, impegnato per sua vocazione nella costruzione di una comunità civile e pluralista in cui tutti si sentano cittadini a pieno titolo, riconosce alle organizzazioni di volontariato, alle istituzioni e alle associazioni un rapporto di pari dignità per il conseguimento di tale obiettivo e per questo istituisce e favorisce strumenti consultivi permanenti di confronto per consentire il concorso di tali rappresentanze sociali alla programmazione ed alla definizione di scelte e di indirizzi dell'amministrazione.
4. E' istituito un albo comunale delle organizzazioni di volontariato, delle istituzioni e delle associazioni.
5. Nell'albo comunale saranno iscritte a domanda le organizzazioni del volontariato, le istituzioni e le associazioni che siano in possesso dei

requisiti indicati dal regolamento sul decentramento e la partecipazione e delle caratteristiche previste dal comma 2 del presente articolo.

6. Il Comune favorisce e sostiene la attività delle organizzazioni del volontariato, delle istituzioni e delle associazioni:

- a) mettendo a disposizione spazi, impianti e attrezzature pubbliche per le loro iniziative;
- b) promuovendo l'informazione alla cittadinanza sulle attività delle organizzazioni e sugli obiettivi delle stesse, con particolare riguardo alla sviluppo della solidarietà e della partecipazione;
- c) mettendo a disposizione assistenza tecnica e progettuale;
- d) cooperando in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini mediante protocolli di intesa, convenzioni o altre forme di agevolazioni;
- e) sostenendo, nell'ambito delle sue disponibilità finanziarie, progetti specifici inerenti le attività delle organizzazioni;
- f) favorendo le istanze e le richieste dell'associazionismo e del volontariato, in quanto finalizzate alla promozione umana ed al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Statuto, garantendo una sollecita procedura amministrativa per tali atti e fornendo tempestive risposte a quanto proposto o richiesto.

“Capo 2 : Garante Civico

ART. 39

Garante Civico

Istituzione

1. E' istituito il Garante Civico quale figura di assistenza e consulenza gratuita per i cittadini nei rapporti con il Comune, in modo che sia facilitato nei loro confronti il buon andamento, l'imparzialità, la tempestività e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Possono richiedere l'intervento del Garante Civico i residenti anche se non cittadini italiani e i non residenti italiani e non italiani che abbiano un interesse attuale a procedimenti attivati dal comune.
3. Il Garante Civico opera in piena autonomia.
4. Il Garante Civico esercita la propria attività a titolo gratuito.
5. Il Garante Civico é eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, su candidature ispirate a criteri di pari opportunità, proposte dai consiglieri comunali, dalle associazioni e comitati cittadini. La votazione avviene con le modalità previste dalla Legge per l'approvazione dello Statuto del Comune.
6. Il Garante Civico viene eletto fra persone che diano garanzia di indipendenza, obiettività, competenza giuridico-amministrativa ed economico-sociale.
7. Per l'elezione alla carica del Garante Civico valgono le cause di ineleggibilità ed incompatibilità prevista per l'elezione a consigliere comunale. Il regolamento prevede le altre cause di incompatibilità.

ART. 40

Compiti del Garante Civico

1. Il Garante Civico assiste i cittadini, su loro richiesta, per facilitare la loro partecipazione nei procedimenti di competenza comunale. In caso di riscontrate carenze e ritardi, il Garante Civico può acquisire le informazioni necessarie con l'accesso diretto agli uffici. Può chiedere per iscritto i motivi di provvedimenti e delibere comunali.
2. L'attività posta in essere dal Garante Civico non può configurarsi come controllo sull'attività e sugli atti dell'Ente. Non può determinare ritardi nei procedimenti o sospensioni dei loro termini.
3. Su richiesta degli utenti dei servizi, sollecita l'Amministrazione ad operare quelle modifiche di carattere logistico ed organizzativo che

consentono una fruizione più agevole delle prestazioni.

4. Alla fine di ogni anno, presenta al Consiglio Comunale una relazione illustrativa della propria attività, formulando contestualmente proposte per la eliminazione delle principali anomalie riscontrate.

5. Per casi di particolare importanza, e comunque meritevoli di urgente segnalazione, può presentare al Consiglio relazioni mirate.”

Capo 3 : Referendum

ART. 41

Partecipazione e validità del Referendum

1 - In materia di esclusiva competenza locale è ammesso il ricorso alla indizione di referendum consultivo, propositivo e abrogativo.

2. Hanno diritto al voto gli elettori del Comune e tutti coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 31 del presente Statuto, sono iscritti a richiesta in un apposito elenco. Le modalità di iscrizione e di revisione dell'elenco, gli eventuali impedimenti per legge o per età sono stabiliti dal regolamento sul decentramento e la partecipazione.

3. Il referendum deve essere indetto qualora ne faccia richiesta, sottoscritta in forma autenticata a termine di legge, almeno il dieci per cento del numero degli elettori del Comune.

4. Il referendum é valido se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto.

ART. 42

Referendum consultivo, propositivo e abrogativo

1. Possono essere sottoposti a referendum consultivo, propositivo e abrogativo tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale che:

a) abbiano contenuto normativo o programmatico,

- b) statuiscono sulle forme di gestione dei servizi pubblici e le modalità di erogazione delle prestazioni;
 - c) statuiscono sui criteri per l'azione in campo economico- sociale;
 - d) determinano le destinazioni d'uso di beni demaniali e patrimoniali indisponibili;
2. Non possono essere sottoposti a referendum tutti gli atti riguardanti materia tributaria, tariffaria e di bilancio, o di tutela dei diritti sanciti dalla costituzione
 3. La consultazione, oltre che con le modalità stabilite dal comma 3 dell'articolo 41 del presente Statuto, può essere promossa dalla Giunta o da un terzo dei Consiglieri in carica; in tal caso la proposta va sottoposta all'approvazione del Consiglio che deve discuterla entro trenta giorni. Può essere altresì proposta con le stesse modalità indicate al comma 4 dell'articolo 33 del presente Statuto.
 4. Entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione popolare deve essere convocata una riunione specifica del Consiglio Comunale per la presa d'atto.

ART. 43

Efficacia temporale del vincolo

1. Sulle questioni che hanno costituito oggetto di referendum non é possibile indire per quattro anni nuova consultazione popolare.
2. Il Consiglio Comunale e la Giunta sono vincolati per lo stesso periodo a non emanare deliberazioni oggettivamente contrastanti con la volontà manifestata dai cittadini purché alla consultazione abbia partecipato almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto ed abbiano votato a favore almeno la maggioranza dei votanti

ART. 44

Commissione e giudizio di ammissibilità

1. Il giudizio di ammissibilità dei referendum si effettua successivamente alla raccolta delle firme.
2. Il giudizio di ammissibilità è demandato ad apposita Commissione la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dal Regolamento dei referendum.
3. Una rappresentanza del comitato promotore ha facoltà di essere sentita dalla Commissione di cui al comma 2°.

TITOLO IV

Uffici ed organi burocratici

ART. 45

Principi strutturali e organizzativi

1. Al fine di perseguire la massima trasparenza, efficienza e funzionalità il Comune é organizzato secondo il principio della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d'indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali é affidata la gestione amministrativa e delle risorse strutturali.

2. L'attività amministrativa del Comune si esplica nell'attuazione di obiettivi determinati e deve essere uniformata ai seguenti principi:

a) organizzazione per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi della produttività ed individuazione dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuno elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

3. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato con appositi regolamenti, in conformità con lo Statuto e nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Detti regolamenti disciplinano la struttura organizzativa, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nell'art. 36 del D.Lgs. 3.2.1993, n° 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

La dotazione organica determina la consistenza complessiva dei posti istituiti dall'Ente per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dalla Giunta Comunale in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

4. Al fine di favorire la massima flessibilità organizzativa funzionale e il recepimento delle priorità programmatiche e degli interessi riconosciuti dall'Amministrazione, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura sono suscettibili di adeguamento e ricollocazione nell'ambito dei parametri complessivi costituiti dalle previsioni generali di cui al precedente comma 3, ultimo periodo.

Tali adeguamenti, nel rispetto delle prescrizioni di legge e contrattuali, delle capacità e competenza professionale dei singoli dipendenti, potranno aver luogo a prescindere dalle mansioni svolte e dal profilo professionale di provenienza, facendo comunque salva la posizione funzionale del dipendente.

5. Nell'ottica di un adeguato conseguimento dei fini istituzionali dell'ente il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale dipendente attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

ART. 46

Organizzazione degli uffici comunali

1. Il Comune di Massarosa adotta un sistema di organizzazione flessibile, adattabile al programma amministrativo e agli obiettivi annuali, valorizzando, ove possibile, lo strumento della contrattazione collettiva integrativa, e nel quale le strutture di massima dimensione corrispondono a gruppi di funzioni ordinate secondo criteri di omogeneità di materie.

2. A capo di ciascuna di dette strutture è preposto un Dirigente al

quale spetta la direzione degli uffici e dei servizi e la responsabilità dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali e operativi.

3. I Regolamenti di Organizzazione individuano le articolazioni delle strutture apicali, permanenti o temporanee, nonché gli Uffici in posizione di staff, in modo da rendere più efficaci le procedure di produzione dei servizi pubblici locali, da elevare la qualità delle prestazioni e da attuare i principi di trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa.

4. Il Regolamento di Organizzazione prevede inoltre forme per l'esercizio del controllo di gestione.

ART. 47

Compiti dei Dirigenti

1. Spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

2. I Dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni conferite loro dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dalla Giunta, alla cui formulazione partecipano, anche in contraddittorio, con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte.

3. Il dirigente risponde, al termine di ciascun esercizio finanziario, delle risorse umane, strutturali e finanziarie assegnate nonché dei risultati conseguiti, in termini di efficienza, efficacia ed economicità nonché di regolarità amministrativa.

4. Essi in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dal

Regolamento di organizzazione, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

5. L'attività del Dirigente è sottoposta all'esame e verifica da parte del Nucleo di Valutazione secondo le modalità e criteri stabiliti dal Regolamento.

6. I Regolamenti sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi disciplinano l'esercizio del potere di sostituzione da parte del Direttore Generale o, in mancanza, del Segretario Comunale, nei confronti degli atti o procedimenti dei Dirigenti.

7. Avverso i provvedimenti dirigenziali è ammesso ricorso in opposizione allo stesso Dirigente che ha emanato il provvedimento impugnato.

ART. 48

Dirigenti e responsabili dei procedimenti

1. Nell'ambito delle materie di propria competenza i Dirigenti possono individuare i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi, nonché, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale.

2. Per assicurare lo svolgimento dell'istruttoria del procedimento, il Dirigente deve comunque effettuare tutte le attività di indirizzo, impulso, organizzative e sostitutive che si rendano necessarie.

3. Il Dirigente deve avocare a sé la competenza del procedimento nel caso che il dipendente incaricato non assolva o sia impossibilitato ad assolvere al compito affidato, fatto salvo l'eventuale avviamento di procedimento disciplinare.

ART.49

Assunzioni ed incarichi a tempo determinato

1. Al fine di favorire ed attuare la massima flessibilità e funzionalità organizzativa, il Comune può ricorrere a tutte le forme di assunzioni e di conferimento di incarichi interni ed esterni, a tempo determinato, previsti e consentiti dalle leggi in vigore, secondo limiti, criteri e modalità stabiliti dal Regolamento di Organizzazione.
2. Possono altresì essere conferiti, ad un terzo dei Dirigenti dell'Ente Locale, incarichi, a tempo determinato, di direzione di aree intersettoriali in relazione al raggiungimento di obiettivi prefissati, secondo la disciplina dettata dal Regolamento di Organizzazione.
3. Gli incarichi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non potranno eccedere la durata del mandato amministrativo.

ART. 50

Contratti a tempo determinato

1. La copertura dei posti d'organico di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato.
2. Il Regolamento di Organizzazione stabilisce la durata massima del rapporto, i criteri e le modalità di assunzione, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

ART. 51

Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, del Sindaco e dei Dirigenti in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali e, se richiesto, sugli atti ed i provvedimenti di competenza dei dirigenti.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.
4. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco, nel caso in cui non sia stato nominato un Direttore Generale.
5. . Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale, cui compete il coordinamento complessivo della struttura ed al quale rispondono i dirigenti nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
6. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge, il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
7. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.
8. Spetta a lui dirimere le controversie in tema di competenze dei dirigenti nel caso in cui non sia stato nominato un Direttore Generale.

ART. 52

Direttore Generale

1. Il regolamento di organizzazione può prevedere il conferimento

dell'incarico di direzione della struttura operativa dell'ente a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

2. Il regolamento disciplina le modalità di nomina del Direttore, gli eventuali ulteriori requisiti richiesti in aggiunta a quelli previsti per i dirigenti esterni, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei Dirigenti e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo posto alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta.
3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.
4. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente. Spetta al Direttore Generale dirimere le controversie in tema di competenze dei Dirigenti.
5. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco - sulla base delle direttive del Consiglio Comunale e previa deliberazione della Giunta Comunale - può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo. Compete in tal caso al Segretario un emolumento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico, il cui importo è stabilito dalla Giunta Comunale sulla base delle previsioni contrattuali nazionali.

ART. 53

Funzioni vicarie del Segretario

1. E' istituita la figura di Vice-Segretario per coadiuvare e sostituire in caso di vacanza, assenza o impedimento il Segretario generale.
2. Le funzioni saranno assegnate dal Sindaco, su proposta del Segretario, a un Dirigente, munito dei titoli di studio richiesti per la copertura del posto di Segretario e dotato di adeguata professionalità.
3. Il regolamento di organizzazione disciplinerà la durata e le modalità di attribuzione e di revoca dell'incarico.

ART. 54

Conferenza dei Dirigenti

1. E' istituita la Conferenza permanente dei Dirigenti responsabili di settore alla quale possono partecipare anche i Direttori delle Aziende speciali.
2. La Conferenza è presieduta dal dal Direttore Generale o, qualora non nominato, dal Segretario, il cui voto prevale in caso di parità; le ulteriori modalità del suo funzionamento sono disciplinate da regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Nel rispetto delle competenze degli organi politici, del Segretario, del Direttore Generale e dei responsabili di settore, la Conferenza esercita le funzioni propositive, consultive e organizzative che sono attribuite dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART.55

Incompatibilità

1. I dipendenti del Comune, compresi quelli assunti a tempo determinato, sono tenuti ad astenersi da ogni occupazione o attività che non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio secondo la disciplina dettata dagli artt.60 e segg. del D.P.R. 10.1.57, n.3.

2. Ai dipendenti del Comune, compatibilmente con le esigenze di servizio, con provvedimenti motivati, secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, possono essere conferiti incarichi professionali in conformità alla legislazione vigente.

ART. 56

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione al fine di verificare la regolarità contabile ed il rispetto dei criteri di economicità.
2. Il funzionamento ed i compiti del Collegio sono regolati dal regolamento di contabilità che dovrà altresì indicare i criteri di ineleggibilità e di incompatibilità dei suoi componenti.

TITOLO V

Servizi

ART. 57

Sviluppo sociale, culturale ed economico

1. Il Comune di Massarosa persegue lo sviluppo sociale, culturale ed economico, nonchè la valorizzazione delle risorse ambientali e umane attraverso la gestione diretta od indiretta dei servizi pubblici e la promozione delle attività dei soggetti pubblici e privati che operano sul territorio.
2. Le Consulte di cui all'art. 31 comma 7 e 8 emanano direttive per il coordinamento delle erogazioni dei servizi rese dalle associazioni nell'interesse complessivo dei potenziali fruitori delle prestazioni.
3. I servizi pubblici locali, l'assistenza scolastica e quella sanitaria e ospedaliera sono offerti a tutti gli individui che sono stabilmente insediati nel territorio comunale, a prescindere dalla loro cittadinanza o residenza.

ART. 58

I servizi locali

1. Il Consiglio approva annualmente, come allegato della relazione previsionale e programmatica, il piano generale dei servizi pubblici gestiti dal Comune. Il piano deve indicare l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità perseguite ed il piano finanziario di investimento e di gestione.
2. Ogni proposta per l'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico- finanziario che contenga adeguate motivazioni circa la forma di gestione prescelta. La valutazione comparativa deve tenere conto di tutte le forme di gestione ipotizzabili e va effettuata in relazione ad indicatori di efficienza ed efficacia considerati significativi dal Collegio dei Revisori.
3. I provvedimenti previsti dai comma 1 e 2 del presente articolo sono assunti dal Consiglio Comunale sentite le rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 59

Nomina e revoca degli Amministratori

1. La nomina e la revoca degli Amministratori delle Aziende Speciali avviene con provvedimento del Sindaco previa indagine conoscitiva debitamente pubblicizzata tra persone di comprovata esperienza e professionalità tecnica e/o amministrativa sulla base di apposito curriculum.
2. La carica di Amministratore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
4. Il Sindaco revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle ipotesi previste dal successivo comma del presente articolo dello Statuto e nel caso in cui l'Azienda non consegua, per due esercizi consecutivi e senza idonea giustificazione, gli obiettivi e le scelte indicati nel Piano-

Programma e formalizzati nel Contratto di Servizio.

4. I Consigli di Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione, a votazione palese e a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati, di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati o proposta dalla Giunta; la mozione deve contenere nuove linee programmatiche.

ART. 60

Regolamento dei servizi

1. Il Consiglio Comunale adotta, acquisito il parere delle rappresentanze sindacali aziendali, il regolamento dei servizi con cui determina, per ogni Azienda speciale, la dotazione di beni e di personale, la struttura organizzativa, le forme di partecipazione e di controllo degli utenti, le modalità di indirizzo e vigilanza da parte del Comune, gli strumenti di verifica gestionale e di controllo economico interno.

ART 61

Entrata in vigore dei regolamenti

1. I Regolamenti, una volta esecutiva la deliberazione di loro approvazione, sono ripubblicati per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 62

Sanzioni amministrative

1. Le contravvenzioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative, ex lege 24.11.1981, n.689, la cui entità è stabilita nei regolamenti.

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo comma rimangono invariate le somme per cui è ammesso pagamento in misura ridotta per le violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze Comunali.

ART. 63

Disposizioni finali

1 - Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune. Analogamente per le sue modifiche ed adeguamenti.

2 - Entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto è avviato il processo di verifica delle esperienze acquisite nella attuazione concreta delle norme statutarie.

3 - L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni abroga le disposizioni statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle suddette leggi.

NOTA STORICA

La più remota presenza dell'uomo nel territorio comunale di Massarosa è stata rinvenuta nelle cave di sabbia in località "San Rocchino" e risale al paleolitico medio.

Un'altra zona ricca di reperti preistorici è costituita dalle grotte di Piano di Mommio mentre il materiale scoperto a "Campo Casali" in località Montramito fornisce una valida prova di stanziamenti liguri, nel VII secolo a.c., ed etruschi nei secoli immediatamente successivi.

L'epoca romana ha lasciato imponenti tracce a Massaciuccoli, dove si possono ammirare resti di Terme e di Ville risalenti al II secolo d.C.

Superati i primi secoli del Medio Evo, nel 932, Re Ugo di Provenza e suo figlio Lotario donarono ai Canonici del Duomo di Lucca 45 "manentes" (contadini con podere) di cui 12 nel territorio di Massagrausi. Tale denominazione negli anni si trasformò in Massagrosa ed infine in quella di Massarosa.

Questa donazione segnò la nascita di una vasta proprietà che, denominata "Jura dei canonici", divenne quasi subito un potentato feudale.

Le sue caratteristiche politiche, amministrative, giurisdizionali e militari (facoltà di costruire castelli) trovarono conferma nei riconoscimenti imperiali che i Canonici ottennero nei successivi due secoli.

La "Jura" rimase in vita dal X° secolo fino alla fine del XVIII° ed ebbe come centro amministrativo Massarosa, dove i Canonici governavano attraverso un proprio Commissario.

Tale piccolo potentato, pur facendo geograficamente parte della Repubblica di Lucca, ebbe da questa vari riconoscimenti e franchigie che ne rispettarono l'autonomia.

Il suo territorio comprendeva Massarosa, Montigiano, Ricetro, Gualdo, Fibbiolla dei Canonici, oggi nel Comune di Camaione.

Dopo l'affermarsi dei comuni rurali nel XII e XIII secolo, e lo smembramento delle antiche proprietà feudali in tante proprietà private, i paesi presero a darsi dei regolamenti ricorrendo a statuti suddivisi in capitoli, da cui è facile dedurre quali furono le condizioni di vita, le attività e gli obblighi degli abitanti, la densità demografica, le tradizioni civili e religiose, i rapporti tra gli abitanti stessi e la gente venuta da fuori.

Tra gli statuti riguardanti le località dell'attuale Comune di Massarosa, consultabili negli archivi lucchesi, i più antichi sono quelli di Massaciuccoli e di Gualdo (XIII sec.).

Gli altri andarono purtroppo dispersi e una grossa lacuna si riscontra soprattutto nei secoli XIV e XV.

Dal XVI al XVIII secolo assistiamo invece ad una fioritura di nuovi statuti riguardanti quasi tutti i paesi del Comune.

Fra questi va posto in particolare risalto lo statuto di Massarosa del 1543, dotato di ben 39 capitoli.

All'inizio del medesimo statuto (vedi archivio Capitolare di Lucca)

è riportato a colori lo stemma cinquecentesco di Massarosa, capoluogo della "Jura dei Canonici", che presenta queste caratteristiche:

corona d'alloro verde all'esterno, scudo di colore bianco nella parte superiore e rosso in quella inferiore; 4 rose di cui una rossa in campo bianco, una bianca in campo rosso e due centrali metà rosse e metà bianche secondo il colore di base.

Il tutto è poi attraversato da due mazze verdi nocchierute disposte a croce di S.Andrea.

Nel 1820 Massarosa, con le sue frazioni, diventa sezione del Dipartimento di Viareggio, che con decreto della Duchessa di Lucca Maria Luisa di Borbone il 7 giugno 1820 era stato elevato a città.

Il Comune di Massarosa si costituisce autonomamente nel 1869.

Le attività prevalenti sul territorio comunale sono state da sempre quelle agricole; solo nel secondo dopoguerra si è avuto un forte sviluppo industriale nel settore calzaturiero, che ha subito però una crescente flessione durante gli anni ottanta.

Oggi si verifica una buona ripresa dell'agricoltura, grazie anche alla riqualificazione nella floricoltura e nell'ortovivaismo, ed si stanno sviluppando sempre più il commercio ed il terziario.

Inoltre in questi ultimi anni, data la sua posizione di naturale entroterra di Viareggio e della Versilia, il territorio di Massarosa è stato oggetto di una forte richiesta turistica.